

Khlaifia e altri c. Italia: l'accoglimento dei migranti al vaglio della Corte di Strasburgo

di Davide Bacis

Title: *Khlaifia and others v. Italy*: the Strasbourg Court's decision on the reception of immigrants

Keywords: Immigration; Unlawful detention; Degrading and inhuman treatments.

1. – Il 15 dicembre 2016, la Grande Camera della Corte EDU si è pronunciata sul caso *Khlaifia e a. c. Italia*. La sentenza oggetto della presente trattazione origina dal ricorso presentato dal Governo italiano contro la pronuncia del 1 settembre 2015, con cui la seconda sezione della Corte aveva condannato l'Italia per la violazione degli artt. 3, 5, 13 della Convenzione e dell'art. 4 del Protocollo n. 4 nei confronti di tre cittadini tunisini, giunti irregolarmente a Lampedusa e inizialmente trattenuti nel Centro di soccorso e prima accoglienza (CSPA), per poi essere rimpatriati (cfr. *Khlaifia e altri c. Italia*, sent. 1-09-2015, ric. n. 16483/12, v. M. Savino, *L'“amministrativizzazione” della libertà personale dei migranti e del due process dei migranti: il caso Khlaifia*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2015, n. 3-4, 50 ss.).

Con la sentenza in esame, di parziale riforma della decisione impugnata, la Grande Camera ha riconosciuto la responsabilità dell'Italia per aver violato i diritti sanciti dall'art. 5 e dall'art. 13 letto in combinato disposto con l'art. 3 della Convenzione. Contrariamente a quanto deciso dalla seconda sezione, la pronuncia in commento ha tuttavia negato che la condotta del Governo italiano avesse potuto integrare, date le circostanze di fatto di cui si dirà, una violazione dell'art. 3 sotto il suo profilo sostanziale.

La decisione della Grande Camera, di cui si andrà a trattare, merita di essere oggetto di riflessione, soprattutto in quanto è plausibile – e in qualche modo anche auspicabile – che costituirà un precedente, a cui i Paesi Membri della Convenzione dovranno attenersi nel gestire il sempre più gravoso flusso di migranti. Tuttavia, sebbene il *reasoning* della Corte presenti punti di forza, meritevoli di encomio (*infra* par.3), sono molteplici gli aspetti controversi per i quali è auspicabile un *revirement* in senso più garantista.

2. – I fatti oggetto del contendere, su cui i giudici di Strasburgo sono stati chiamati a pronunciarsi, risalgono al settembre del 2011, quando, nell'ambito dei flussi migratori provocati dalla c.d. Primavera araba, tre cittadini tunisini hanno raggiunto in modo irregolare le coste italiane, a bordo di un'imbarcazione di fortuna. Giunti sull'isola di Lampedusa, i tre individui sono stati trasferiti presso il CSPA dove le autorità hanno dato avvio alle ordinarie procedure d'identificazione. In ragione delle discutibili condizioni in cui coloro che alloggiavano nel centro erano detenuti, gli “ospiti” hanno scatenato una rivolta in segno di protesta. Approfittando dei disordini ingenerati dagli scontri, i ricorrenti sono stati in grado di eludere la sorveglianza delle forze dell'ordine e quindi di recarsi nel centro

abitato dell'isola, dove hanno preso parte ad una lunga manifestazione di protesta volta a rivendicare un trattamento meno indecoroso di quello a cui erano stati sottoposti. Fermati dalle forze dell'ordine, i ricorrenti sono stati dunque trasferiti a Palermo, per poi essere tratti a bordo di due navi ormeggiate nel porto della città – *i.e.* Vincent e Audace. Trascorsi pochi giorni, si è proceduto al trasferimento dei cittadini tunisini presso l'aeroporto di Palermo e, da lì, al rimpatrio verso la Tunisia, in conformità con quanto previsto dall'ordinamento in materia di espulsione dello straniero (v. L. Cordi, *L'espulsione dello straniero*, Milano, 2011 e R. Cerchi, *L'allontanamento dall'Italia dello straniero e del cittadino europeo*, in P. Morozzo della Rocca (cur.) *Immigrazione, asilo e cittadinanza*, Milano, 2015, 229 ss.).

Nel marzo del 2012, i tre cittadini tunisini hanno adito la Corte di Strasburgo, lamentando, anzi tutto, che le condizioni in cui erano stati detenuti nel centro, prima, e sulle navi nel porto di Palermo, poi, costituissero una seria violazione del divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti di cui all'art. 3 della Convenzione. Inoltre, la permanenza nel CSPA di Lampedusa poteva essere equiparata a tutti gli effetti ad una forma di detenzione in violazione delle garanzie stabilite dall'art. 5, con specifico riferimento ai commi primo (diritto alla libertà e alla sicurezza), secondo (diritto ad essere informati, tempestivamente e in una lingua conosciuta, dei motivi dell'arresto) e quarto (diritto al riesame della detenzione da parte di un tribunale). I ricorrenti hanno inoltre lamentato la violazione dell'art. 13, sostenendo che fosse stato loro precluso l'accesso a qualsivoglia rimedio giurisdizionale proprio dell'ordinamento nazionale, che potesse garantire una soddisfacente riparazione per le violazioni subite. Da ultimo, l'Italia avrebbe dato luogo ad una procedura, di fatto assimilabile alle espulsioni collettive, esplicitamente vietate ai sensi dall'art. 4 del Protocollo n. 4 alla Convenzione.

La seconda sezione della Corte ha accolto le doglianze dei ricorrenti, riconoscendo le responsabilità del Governo italiano.

In questa sede, proprio in ragione del fatto che la Grande Camera ha riconosciuto la responsabilità dell'Esecutivo della Repubblica per la violazione dell'art. 5 e dell'art. 13, riprendendo alcuni aspetti fondamentali della decisione della seconda sezione (v. B. Cortés Cabrera, C. Jara Villalobos, *Affaire Khlaifia et autres v. Italie: Estándares del debido proceso aplicados al procedimineto administrativo de migraciones y expulsión*, in *Revista Tribuna Internacional*, 2015, n. 4, 239 ss. e Savino, *L'"amministrativizzazione" della libertà personale dei migranti e del due process dei migranti*, cit.), non ci si soffermerà sulle argomentazioni di quest'ultima che la Corte ha recentemente ripreso e approfondito con la sentenza in commento. È interessante, invece, ripercorrere brevemente il *reasoning* dei giudici di prima istanza, che ha portato al riconoscimento di una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti e del divieto di espulsioni di massa. Come precedentemente accennato, le argomentazioni in materia non hanno trovato conferma nel *decisum* del dicembre 2016.

Ebbene, con specifico riferimento all'art. 3, i giudici di Strasburgo non hanno mancato di tener conto della difficile prova a cui le autorità italiane sono state sottoposte a seguito della c.d. Primavera araba; tuttavia, pur tenendo in debita considerazione la gravosa situazione in cui vertevano l'isola di Lampedusa e, più in generale, il sistema d'accoglienza della Repubblica, la Corte non ha individuato ragioni sufficientemente convincenti da spingerla a superare la propria giurisprudenza (v. *Soering v. United Kingdom*, Grande Chambre, sent. 7-07-1989, ric. n. 14038/88 e *M.S. v. Belgium*, sent. 31-1-2012, ric. n. 50012/08), ormai ben più che consolidata, sull'inderogabilità, senza eccezione, del divieto sancito dall'art. 3 della Convenzione (p.ti 127, 128). Alla luce delle precarie condizioni del CSPA dell'isola (ampiamente documentate dalla *risoluzione sui Centri d'identificazione*, del 6 marzo 2012, della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica, a cui si rimanda) la Corte ha ritenuto che la permanenza dei ricorrenti, seppur estremamente breve (di soli quattro giorni), ma successiva ad una pericolosa traversata del Mediterraneo, fosse stata sufficiente da integrare un trattamento lesivo della dignità umana e, pertanto, contrario alle norme internazionali in materia (p.ti 134, 135, 136). Non vi è stata, invece, alcuna violazione dell'art. 3 nel corso della permanenza a bordo delle navi nel porto di Palermo.

Sulla questione dell'espulsione collettiva, la Corte ha preso atto dell'avvio, da parte delle autorità italiane, della procedura di identificazione che, tuttavia, da sola non sarebbe sufficiente ad escludere la sussistenza di un'espulsione di carattere collettivo. Inoltre, i giudici hanno evidenziato la compresenza di una pluralità di elementi che, considerati congiuntamente, si sono rivelati idonei a determinarne il convincimento circa la fondatezza delle doglianze dei ricorrenti. Questi, infatti, sono stati sì oggetto di provvedimenti individuali, ma redatti in termini identici e senza che venisse fatto alcun riferimento alla situazione personale degli interessati. Inoltre, i tre ricorrenti non sono stati i soli ad essere stati oggetto di decreti d'espulsione che, come riporta la Corte, sono stati emessi nei confronti di un nutrito gruppo di individui (p.ti 156, 157, 158). Pertanto, nell'opinione della seconda sezione, ci sarebbe stata una violazione del divieto di cui all'art. 4 del Protocollo n. 4.

Il percorso argomentativo a cui si è fatto un breve cenno non ha trovato unanime condivisione in seno alla seconda sezione. Invero, i giudici Sajó e Vucčič, pur condividendo le determinazioni della Corte in relazione ai profili di responsabilità del Governo italiano circa le violazioni dell'art. 5, si sono trovati in parziale dissenso con la maggioranza. Anzi tutto, quanto alla presunta violazione dell'art. 3, l'opinione dissenziente si concentra sul fattore della durata dei maltrattamenti; è consolidata giurisprudenza (v. *Tarakhel v. Switzerland*, Grande Chambre, sent. 4-11-2014, ric. n. 29217/12) che, affinché una condotta possa ritenersi lesiva dei diritti tutelati dalla previsione dell'art. 3, questa debba protrarsi per un periodo di tempo tale da portarla a superare la c.d. soglia minima di gravità. Non v'è dubbio che più volte la Corte abbia constatato la violazione dell'art. 3 pur con riferimento a periodi estremamente brevi; tuttavia, in ciascuno di quei casi coesistevano fattori ulteriori e di gravità maggiore rispetto alla mera durata (op. diss. p.to 5). Pertanto, vista la breve durata della permanenza presso il centro e considerate le condizioni specifiche dei tre ricorrenti, è opinione dei due giudici che non possa sussistere una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti.

In secondo luogo, non sarebbe possibile ritenere integrata la violazione del divieto di espulsioni collettive, in quanto con l'espressione "espulsioni collettive" si starebbe ad indicare il trasferimento forzato di un cospicuo gruppo di individui in quanto stranieri (op. diss. p.ti 9, 10). La Corte avrebbe, infatti, individuato due circostanze precise – l'espulsione di un gruppo di individui sulla base della loro mera appartenenza a un determinato gruppo o il respingimento di più individui senza tenere conto delle specifiche caratteristiche individuali di ciascuno – in cui l'art. 4 del Protocollo n. 4 troverebbe applicazione, nessuna delle quali sembrerebbe sussistere nel caso di specie (op. diss. p.to 12).

3. – Venendo ora all'esame della decisione in commento, va fin da subito evidenziato come, se da un lato il trattamento degli stranieri da parte delle autorità statali sia sempre stato oggetto di un attento scrutinio da parte della Corte, dall'altro, la detenzione di migranti irregolari in centri d'accoglienza rappresenta un *thema decidendum* relativamente recente. Del resto, quest'ultimo è giunto all'attenzione dei giudici di Strasburgo solo come conseguenza dell'istituzione di centri d'accoglienza come strumento di controllo degli ingenti flussi migratori, dovuti all'instabilità provocata dalla Primavera araba (v. *Suso Musa v. Malta*, sent. 23-7-2013, ric. n. 42337/12). Nel decidere *in subiecta materia*, la Corte ha sempre tenuto in debita considerazione le gravose circostanze di fatto a cui i Paesi dell'area mediterranea sono andati incontro; ciononostante, qualsivoglia situazione di crisi non è di per sé sufficiente a giustificare l'istituzione di regimi detentivi informali, in palese contraddizione con le disposizioni della Convenzione (v. M. Pichou, *Reception or Detention Centres? The detention of migrants and the EU "Hotspot" Approach in the light of the European Convention on Human Rights*, in *Critical Quarterly for Legislation and Law*, 2016, n. 2, 114 ss. e L. Masera, *Il caso Lampedusa: una violazione sistemica del diritto alla libertà personale*, in *Dir. umani dir. internaz.*, 2014, n. 1, 83 ss.).

Orbene, i giudici europei hanno colto l'occasione fornita dal caso *Khlaifia* per interrogarsi sulla compatibilità del sistema dei centri d'accoglienza con i principi tutelati dalla Convenzione. A tal proposito, viene in rilievo il percorso argomentativo svolto dalla

Corte nel decidere sulla presunta violazione dell'art. 5, c. 1 (p.to 88 e ss.). Nel ribadire l'imprescindibilità della tutela assicurata dal primo comma della norma citata – *i.e.* il diritto a non essere sottoposti ad arbitraria detenzione – i giudici hanno ricordato che la norma prevede la possibilità di deroga nei soli casi inclusi in un elenco tassativo e le cui voci devono essere interpretate in senso restrittivo (v. *Giulia Manzoni v. Italy*, sent. 1-7-1997, ric. n. 19218/91 e *Velinov v. the former Yugoslav Republic of Macedonia*, sent. 19-9-2013, ric. n. 16880/08). Tra le eccezioni previste, alla lettera (f) è contemplata la possibilità di ricorrere allo strumento detentivo al fine di impedire l'accesso illegale al territorio o nell'attesa dell'esecuzione di un procedimento d'allontanamento dallo stesso. Dunque, sulla base delle circostanze di fatto ed in virtù dell'ammissione dei ricorrenti, secondo i quali la detenzione era funzionale ad impedire l'accesso irregolare nel territorio italiano, la Grande Camera è pervenuta alla conclusione, esattamente come la seconda sezione, che il caso in esame fosse suscettibile nella fattispecie di cui alla lettera (f) dell'art. 5, c. 1 (p.to 96).

Benché la privazione della libertà personale dei tre ricorrenti fosse stata ritenuta ricadere nel campo d'applicazione di una delle clausole di deroga elencate dall'art. 5, la tutela di cui al primo comma non si è potuta ritenere pienamente integrata a meno che la detenzione non trovi fondamento nella legge. La liceità della detenzione, tuttavia, non si esaurisce nella mera previsione legislativa di una procedura da seguire, bensì è necessario che venga soddisfatto il più generale principio della certezza del diritto (v. S. Bartole, P. De Sena e V. Zagrebelsky (cur.), *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012, 106 ss. e M. Pisani, *Sub art. 5*, in S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi (cur.) *Commentario alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001, 116 ss.).

Nel caso di specie, è opinione della Corte che la privazione della libertà personale dei ricorrenti sia avvenuta in un contesto di incertezza e ambiguità normativa. Non v'è dubbio che l'art. 14 del d. lgs. 286/1998, – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – (v. R. Cerchi, *L'allontanamento dall'Italia dello straniero e del cittadino europeo*, cit.), sia l'unica norma di diritto interno a consentire la detenzione dei migranti; tuttavia, il campo d'applicazione della disposizione è limitato ai soli casi in cui l'espulsione dello straniero non possa avvenire tempestivamente. Di conseguenza, nelle more dell'espatrio, i migranti vengono trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione, ben diversi dai CSPA in cui sono stati trattenuti i ricorrenti. È evidente, affermano i giudici, che suddetta norma non abbia potuto costituire la base giuridica della privazione della libertà dei ricorrenti. Tantomeno può considerarsi applicabile al caso in esame l'art. 10 del summenzionato decreto. La norma, recante la disciplina in materia di respingimento dello straniero, non fa riferimento ad alcun tipo di provvedimento volto a restringere la libertà personale dell'individuo. Nemmeno la posizione del Governo, secondo cui la detenzione era prevista dall'accordo bilaterale con il Governo tunisino, può trovare accoglimento. Il citato accordo, infatti, non è mai stato reso pubblico e, dunque, era inaccessibile ai ricorrenti che non potevano ragionevolmente prevedere le conseguenze della sua applicazione (p.to 102). Da ultimo, la Corte ha rimarcato che la confusione normativa a cui si è andati incontro nel caso in esame ha portato alla disapplicazione delle garanzie costituzionali previste dall'art. 13 Cost., privando i ricorrenti delle garanzie tipiche dell'*habeas corpus* (p.to 105). Tutto ciò considerato, la Grande Camera ha ritenuto integrata la violazione dell'art. 5, c. 1 avendo l'Italia, in ragione della scarsa precisione dell'impianto normativo in materia, *de facto* dato luogo ad arbitrarie privazioni della libertà personale, incompatibili con lo spirito dell'art. 5 della Convenzione.

Con riguardo poi all'art. 5, c. 2 – *i.e.* il diritto ad essere informati dei motivi dell'arresto – la Corte è poco propensa a ritenere, in considerazione di quanto premesso circa l'assenza di una base giuridica su cui fondare la detenzione, che le autorità abbiano fornito ai ricorrenti informazioni sufficientemente chiare e tempestive relativamente le ragioni del loro trattenimento presso il CSPA. Non v'è ragione, sostengono i giudici, di dubitare che le autorità locali dell'isola abbiano informato i ricorrenti che il loro accesso in territorio italiano fosse limitato a finalità di tipo assistenziale e, in ogni caso, volto al rimpatrio. Tuttavia, informazioni circa lo *status* di migrante o relative alla possibilità dell'avvio di procedimenti di

espulsione non possono ritenersi idonee a soddisfare l'obbligo di cui all'art. 5, c. 2 della Convenzione. Né l'obbligo d'informazione può ritenersi assolto dalle ordinanze di respingimento emesse dal questore di Agrigento (p.ti 19 e 119), nelle quali, tardivamente notificate, si dava conto unicamente del mero ingresso irregolare in territorio italiano da parte dei tre cittadini tunisini.

La medesima Corte ha riscontrato, inoltre, la palese violazione dell'art. 5, c. 4 della Convenzione. La norma prevede che chiunque è titolare del diritto di adire un tribunale per la celere revisione della legittimità della detenzione a cui è stato sottoposto. Sebbene sia opinione comune che la revisione esercitata dal tribunale adito possa non essere estesa ad ogni aspetto della causa, è da tempo consolidato in giurisprudenza l'orientamento che il *test* debba essere sufficientemente ampio da ricomprendere gli aspetti essenziali affinché la detenzione possa considerarsi legittima (v. *E. v. Norway*, sent. 29-8-1990, ric. n. 11701/85). Inoltre, con riferimento alle competenze dell'organo incaricato della revisione, quest'ultimo non deve avere mere funzioni consultive, ma deve poter disporre la scarcerazione degli individui per i quali ritiene che la privazione della libertà sia illegittima (v. *Chahal v. The United Kingdom*, sent. 11-11-1996, ric. n. 70/1995/576/662, e *A. and Others v. the United Kingdom*, Grande Chambre, sent. 19-2-2009, ric. n. 3455/05).

Nel caso di specie, in ragione della pressoché totale carenza di informazioni circa le motivazioni della detenzione, i ricorrenti sono *de facto* stati privati del rimedio previsto dall'art. 5, c. 4. Essendo ignari dei motivi in base ai quali erano trattenuti presso il centro, è evidente come non potessero essere nelle condizioni di richiedere efficacemente che un tribunale determinasse la legittimità della loro detenzione.

4. – Parallelamente, la Corte si è interrogata sulla violazione della dimensione sostanziale dell'art. 3, arrivando, come anticipato, ad una conclusione opposta – e oltremodo discutibile – rispetto a quella a cui è giunta la seconda sezione, di cui si è dato conto in precedenza.

Anzi tutto, prima di procedere all'analisi dei fatti di causa, va brevemente ricordato che una condotta, affinché possa integrare un trattamento contrario all'art. 3, deve superare una soglia minima di gravità, che varia al modificarsi delle specifiche circostanze di fatto di ciascun caso e che dipende, principalmente, dalla durata della condotta lesiva, dai suoi effetti fisici e psichici, dal sesso, dall'età e dalle condizioni di salute della vittima (p.to 159). Inoltre, ove il rischio per l'incolumità fisica e psichica dell'individuo sia posto dal suo essere in stato di detenzione, saranno proprio le condizioni di quest'ultima a dover essere esaminate al fine di comprendere se i criteri stabiliti dalla Convenzione e dalla giurisprudenza della Corte siano stati rispettati (v. S. Bartole, P. De Sena e V. Zagrebelsky (cur.), *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, cit. e A. Esposito, *Sub art. 3*, in S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi (cur.), *Commentario alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, cit.).

Venendo ora al caso di specie, un'ulteriore premessa è doverosa. Sebbene l'art. 3 costituisca *sic et simpliciter* una norma di carattere assoluto e, di conseguenza, un crescente flusso migratorio, per quanto gravoso, non assolve lo Stato dall'adempiere le obbligazioni ivi contenute, non si può prescindere dall'attribuire il giusto peso alla situazione di fatto in cui le condotte denunciate dai ricorrenti hanno avuto luogo (p.ti 184, 185). In questo quadro, la Corte ha proceduto ad analizzare le condizioni di permanenza dei ricorrenti nel CSPA, prima, e sulle imbarcazioni nel porto di Palermo, poi. In entrambi i casi, i giudici hanno ritenuto infondate le argomentazioni dei ricorrenti. Quanto al tempo trascorso presso il centro, i giudici di Strasburgo hanno dato atto delle precarie condizioni dello stesso, pur non potendo accertare con certezza le condizioni di sovraffollamento. Nell'ipotesi in cui i ricorrenti avessero potuto provare al di là di ogni ragionevole dubbio che il numero di individui trattenuti presso il centro forse ben al di sopra della sua capienza massima, la situazione non sarebbe in alcun modo assimilabile alla detenzione in carcere, dal momento che i ricorrenti potevano muoversi entro i confini del centro e comunicare con l'esterno. Inoltre, la Corte ha considerato che la durata della permanenza presso il CSPA è stata estremamente breve. Se è vero che in casi precedenti la medesima Corte aveva ritenuto integrata la violazione dell'art.

3 anche nel contesto di detenzioni brevi, la situazione concreta sottoposta allo scrutinio dei giudici europei non è ad essi equiparabile. Trattandosi, poi, di un centro predisposto per il transito, le autorità avrebbero dovuto adoperarsi per individuare altri luoghi in cui trasferire i soggetti ivi detenuti. Sul punto, però, la Corte non si è potuta pronunciare, poiché la rivolta scoppiata solo due giorni dopo l'arrivo dei ricorrenti presso il centro e la loro conseguente fuga hanno reso impossibile conoscere le intenzioni delle autorità circa un potenziale trasferimento (p.to 197). Tutto ciò considerato, a cui deve aggiungersi che i ricorrenti non hanno lamentato di aver subito trattamenti da parte delle autorità (p.to 198), ha portato a ritenere non integrata la violazione dell'art. 3 per il tempo trascorso presso il centro d'accoglienza.

Con riguardo, invece, al tempo trascorso a bordo delle navi Vincent e Audace, la Corte ha riscontrato che quanto affermato dai ricorrenti si basava in via esclusiva sulle loro testimonianze, mancando qualsivoglia mezzo di prova alternativo in ragione dell'inaccessibilità dei luoghi. In casi come questi, è consolidata giurisprudenza della Corte che l'onere della prova ricada sul Governo (v. *Rivas v. France*, sent. 1-4-2004, ric. n. 59584/00 e *Mete and Others v. Turkey*, sent. 4-10-2012, ric. n. 294/08). A tal proposito, la Corte ha ritenuto di dar piena attendibilità alla decisione del Giudice per le indagini preliminari (GIP) di Palermo, organo la cui terzietà ed imparzialità non sono messe in dubbio dai giudici di Strasburgo. Con una decisione del giugno 2012, il GIP aveva determinato, contraddicendo quanto sostenuto dai ricorrenti, che a questi fosse stata fornito tutto ciò di cui avevano bisogno durante la loro permanenza a bordo.

Orbene, in senso contrario rispetto a quanto statuito dalla seconda sezione, la Grande Camera ha rigettato anche la denunciata violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 4 in materia di espulsioni collettive (v. F. Scuto, *I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto dell'immigrazione irregolare*, Milano, 2012). A tal proposito, va evidenziato come lo scopo della norma citata sia quello di evitare che gli Stati procedano ad espulsioni di gruppi di stranieri senza dare la possibilità ai singoli individui di ricorrere contro la decisione delle autorità. Il mero fatto che un gruppo di individui sia stato oggetto di decisioni di espulsione simili tra loro non è di per sé sufficiente ad integrare una violazione dell'art. 4, fintantoché è dimostrabile che a ciascun individuo colpito da tale decisione sia stata data la possibilità di opporvisi dinanzi le autorità competenti (v. *M.A. v. Cyprus*, sent. 23-7-2013, ric. n. 41872/10).

Nel caso di specie, non v'è dubbio che ci si trovi dinanzi un'avvenuta espulsione, sebbene il Governo italiano abbia qualificato l'avvenimento come un respingimento alla frontiera. Ciò su cui la Corte si interroga, quindi, è se l'espulsione abbia o meno avuto il carattere della collettività. A questo riguardo, va notato che la norma ritenuta violata non pone in capo al singolo il diritto di ottenere un colloquio individuale in ogni caso e a prescindere dalle circostanze. Affinché la disposizione si possa considerare correttamente applicata, infatti, è sufficiente che il singolo sia messo in condizione di contestare l'ordine di espulsione e che tale contestazione venga propriamente esaminata dalle autorità. È opinione della Corte che i ricorrenti abbiano avuto ben più di un'occasione di sottoporre all'attenzione delle autorità competenti le motivazioni idonee a giustificare la loro permanenza in territorio italiano. Inoltre, la Corte ha evidenziato come i ricorrenti non siano stati in grado di addurre argomentazioni, giuridiche o di mero fatto, tali da indicare l'impossibilità di un loro rientro in territorio tunisino (p.to 253). In breve, in virtù del fatto che i ricorrenti sono stati prontamente identificati e che gli è stata offerta la concreta possibilità di adire gli organi competenti per fornire tutti gli elementi ritenuti idonei a mutare il convincimento circa il loro rimpatrio, non può ritenersi integrato il carattere della collettività dell'espulsione; pertanto, non v'è stata violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 4.

Infine, sebbene non sia stata riscontrata una violazione dell'art. 3, la Corte ha ritenuto integrata la violazione dell'art. 13 in combinato disposto con l'art. 3, in quanto i ricorrenti non sono stati messi nella condizione di esperire i rimedi adatti al fine di lamentare, dinanzi le autorità competenti, la presunta violazione denunciata (p.to 270).

5. – Dopo aver ripercorso i passi fondamentali della decisione in commento, è importante notare come la Corte di Strasburgo abbia più volte ribadito, nel corso della pronuncia esaminata, uno degli aspetti fondamentali della propria giurisprudenza. I giudici hanno, infatti, precisato, ribadendo per l'ennesima volta una giurisprudenza ben più che consolidata, che i diritti tutelati dall'art. 3 della Convenzione non possono andare incontro a restrizioni anche qualora lo Stato si trovi a dover affrontare situazioni di grave crisi. Tuttavia, sebbene i giudici di Strasburgo non esitino a ricordare il carattere assoluto della disposizione di cui all'art.3, la conclusione a cui giungono pare essere di segno relativamente diverso. Ammettendo, infatti, che il rispetto della norma citata vada calibrato alle circostanze di fatto – pur gravi e di natura eccezionale – la Corte sembra affermare che l'inderogabilità del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti non sia, a tutti gli effetti, inderogabile in senso assoluto. Né sembra convincente l'argomento per cui l'Italia non sarebbe responsabile di alcun trattamento degradante in ragione della brevità del periodo di permanenza presso il centro. Vero è che la Corte ha sempre individuato una soglia *de minimis*, al di sotto della quale la tutela dell'art. 3 non poteva trovare applicazione, così come è vero che nella nutrita giurisprudenza in materia di trattamento dei detenuti, la Corte ha sempre condannato situazioni di particolare disagio, ben al di là di quelle vissute dai ricorrenti. Va però fatto notare che nella ricca giurisprudenza in materia di trattamento dei detenuti, la permanenza in carcere era sempre disposta sulla base di una norma di legge, a cui l'autorità giudiziaria aveva dato applicazione. Nel caso di specie, è la permanenza presso il CSPA ad essere illegittima, come ben evidenziato dalla Corte stessa; pertanto, proprio in ragione dell'illegittimità della situazione iniziale, lo *standard* applicato dalla Corte alle autorità nazionali dovrebbe essere maggiormente severo.

Senza soffermarsi ulteriormente su quanto si è già ampiamente osservato nel ripercorrere il *reasoning* della Corte, è utile evidenziare che i giudici di Strasburgo non hanno esitato nel richiamare il Governo italiano alle proprie responsabilità circa le plurime violazioni dell'art. 5. Sì, la temporanea privazione della libertà personale può essere uno strumento per contenere gli eccessivi flussi migratori, ciononostante le azioni dell'Esecutivo non devono essere tali da svuotare di contenuto le garanzie poste a favore del singolo contro arbitrarie forme di detenzione.

Per quanto la Corte non proceda ad una condanna dell'Esecutivo, circa la dedotta violazione dell'art. 3, questa non è da considerarsi come un'autorizzazione in bianco a derogare alla disposizione citata, cosa che, anzi, è esclusa in maniera categorica in più passaggi della sentenza. *Rebus sic stantibus* non è impensabile – è anzi auspicabile – che in futuro la Corte ritorni sui suoi passi e censuri un sistema su cui, con la sentenza commentata, ha già sollevato numerose perplessità.